

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa -  
giurisdizione in materia tributaria - Controversie aventi ad oggetto  
richieste di rimborso dell'imposta - Riparto di giurisdizione -  
Accertamento dell'indebito con sentenza passata in giudicato -  
Equiparazione al formale riconoscimento del credito - Giurisdizione  
del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.

Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di  
rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice  
tributario può essere esclusa - a favore del giudice ordinario,  
configurandosi un'ordinaria azione di indebitto oggettivo ex art. 2033  
c.c. - nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente  
riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma  
dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza  
dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o le procedure  
con le quali lo stesso deve essere effettuato, ipotesi a cui va  
equiparata quella in cui la certezza dell'indebito derivi da una  
sentenza passata in giudicato. (In applicazione del principio, la S.C.  
ha ritenuto spettare alla giurisdizione ordinaria l'azione proposta da  
un'azienda ospedaliera di condanna del concessionario della  
riscossione al versamento di quanto ricevuto a seguito di pignoramento  
presso terzi in esecuzione di una cartella di pagamento di cui, con  
sentenza divenuta irrevocabile, era stato accertato lo sgravio da  
parte dell'ente impositore).

Corte di Cassazione, Sez. U -, Ordinanza n. 761 del 12/01/2022 (Rv.  
663585 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_2033

**Corte**

**Cassazione**

**761**

**2022**